



COMUNE DI MONTECATINI TERME

“AREA POLIZIA MUNICIPALE”

C O P I A

ORDINANZA

N. 269

del 29/07/2014.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI PER COMPORTAMENTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il successivo comma 4 bis demandava ad un apposito decreto del Ministro dell'Interno l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- il citato decreto ministeriale, emanato il 5 agosto 2008, all'art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e) "comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";
- per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art. 1) per garantire la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATO che:

- la materia della sicurezza urbana - come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa - deve ritenersi **del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica**, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini;
- tali determinazioni traggono riferimento dalle puntuali affermazioni della Suprema Corte (sentenza 1 luglio 2009, n. 196 e sentenza n. 226 del 2010 secondo cui il decreto ministeriale (e ovviamente anche per la parte concernente la sicurezza urbana), ha comunque ad oggetto **esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati**;
- in tale direzione, soggiunge sempre la Corte Costituzionale, "si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce appunto alla "sicurezza pubblica"), sia il richiamo contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 - come fondamento giuridico dello stesso - all'art. 117, secondo comma lett. h, della Costituzione, il quale - rileva ancora la Suprema Corte - attiene appunto alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale" (sentenze n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005);
- la Corte Costituzionale (sentenza n. 226 del 2010) arriva a concludere che i poteri esercitabili dai Sindaci, tanto ai sensi del **comma 1** che del **comma 4** dell'art 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, **non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici**;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti" ha altresì precisato che "la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali "ordinarie" - pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti" e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze "ordinarie";

RILEVATO che nella realtà montecatinese, la prostituzione su strada, per l'assoluta estensione del fenomeno in alcune aree della città, desta - in particolar modo nel periodo estivo - vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini per i quali costituisce elemento di grave turbativa ed insicurezza, come testimoniato dalle recenti manifestazioni, che hanno ulteriormente elevato il livello di attenzione sul fenomeno, sotto il profilo della sicurezza urbana;

ATTESO che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali al cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private);

VALUTATI - come risulta anche dai dati forniti dalle forze di polizia - i gravissimi effetti dell'invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l'attività in argomento e le modalità di esercizio limitano l'utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, densamente popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme e la preannunciata intenzione di organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio;

PRESO ATTO che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958 - circonvensione di persone incapaci art. 643 c.p. - adescamento art. 5 della L. n. 75/1958 - atti osceni art. 527 c.p.- rapina art. 628 c.p. - violenza sessuale artt. 609 e 609bis C.p.- rissa art. 588 c.p.- violenza privata art. 610 c.p.- atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.- spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i. - invasione di terreni o edifici art. 633

c.p. - danneggiamento art. 635 c.p. - disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p. - deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p. - ecc.);

CONSIDERATO che Il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica e particolare recrudescenza in:

- Via Pistoiese, Corso Matteotti e Via Tripoli
- Via Foscolo, Via Via Bassi e Via L. Da Vinci, Via Marruota;
- Via F. Martini, Piazzale Leopoldo, Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Leoncavallo e Piazza C. Battisti, Via Manin;
- Viale Adua, Via Lucchese

Nonché nelle aree adiacenti alle suddette strade ed in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate, che sono state ripetutamente teatro di numerosi e reiterati episodi documentati, anche dalle cronache giudiziarie, con pericolo concreto di adozione di modalità improprie di forme di autotutela;

RAVVISATA, quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

ATTESO CHE, conformemente al disposto del citato art. 54. comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Pistoia, il quale ha in proposito espresso parere favorevole;

VISTI:

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ed ii.;
- l'art. 5 della L. 2 febbraio 1958 n. 75, che individua come illecito, amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 6 D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008 come modificato con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno 5 agosto 2008, che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 125/2008 in tema di sicurezza urbana;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 6 agosto 1998 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28 gennaio 2000 ed in particolare l'art. 43 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità - che nell'ultimo paragrafo recita:
- “ E' vietato camminare o sostare anche temporaneamente su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente finalizzato ad attività di libertinaggi,

ovvero mostrando nudità che comunque costituisca turbativa al decoro cittadino, ovvero si configuri, utilizzando veicoli propri, attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, che possa creare turbativa e intralcio con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione e danneggiamento al demanio pubblico.”

- l'art. 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle ordinanze Sindacali da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all'Interno dei predetti limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 21/08/2008 avente ad oggetto: “AUMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE DEL SINDACO” adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

a decorrere dal giorno 1 agosto 2014 e fino al 31 ottobre 2014, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione della reiterazione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti, nelle aree di seguito specificate:

- Via Pistoiese, Corso Matteotti e Via Tripoli
- Via Foscolo, Via Via Bassi e Via L. Da Vinci, Via Marruota;
- Via F. Martini, Piazzale Leopoldo, Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Leoncavallo e Piazza C. Battisti, Via Manin;
- Viale Adua, Via Lucchese
- nelle aree adiacenti alle suddette strade
- in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate

È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE:

- 1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- 2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

- 3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).
Le violazioni previste dal presente punto comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada, Titolo V con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 41,00 ad un massimo di € 168,00 con pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo edittale di € 41,00 (Pagamento ridotto entro 5 gg. dalla contestazione o dalle notifica € 28,70).
Come previsto dall'art. 195 c. 2bis del Nuovo Codice della Strada la vilazione accertata dalle ore 22.00 alle ore 07.00 è aumentata di 1/3 e comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari ad € 54,67 (Pagamento ridotto entro 5 gg. dalla contestazione o dalle notifica € 28,70).

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni previste ai sopra riportati punti 1) e 2), sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della delibera di Giunta Comunale n. 262 del 21 agosto 2008, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati punti 1) e 2), è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 500,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al sopra riportato punto 3)

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale essendo il provvedimento - secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle determinazioni della Corte Costituzionale - ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650.

Entro il 31 ottobre 2014 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e/o accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza - a cura

Ordinanza n. 269 del 29/07/2014

dell'organo a cui appartiene l'agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora contestato all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, Ufficio Controlli, Via Buozzi, 28; nonché al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia, al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza:

- sia valida dal giorno 1 agosto 2014 al 31 ottobre 2014;
- sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale di Montecatini Terme;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Pistoia, al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pistoia.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana ovvero, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia rispettivamente entro 60 giorni e 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

- ◆ Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Montecatini Terme, li 29/07/2014

IL SINDACO
F.to BELLANDI GIUSEPPE

FOGLIO N. _____

U.O.C. "Polizia Municipale"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

FOGLIO N. _____